

BANCA D'ITALIA

Istruzioni di Vigilanza per le banche

Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 - 10° Aggiornamento del 9 aprile 2004

Indice: pagg. 23 e da 25 a 30

N.B. - Con il presente aggiornamento viene inserito un nuovo capitolo (il numero 4) nell'ambito del Titolo VII.

Istruzioni di Vigilanza per le banche

Circolare n. 229 del 21 aprile 1999

Aggiornamenti (1):

1° Aggiornamento del 6 agosto 1999: Modifica della normativa sulla riserva obbligatoria (Tit. IX - Cap. 3: pagg. da 1 a 9; Indice: pag. 27). N.B.: gli Allegati C e D sono soppressi.

2° Aggiornamento del 15 ottobre 1999: Partecipazioni al capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo (Tit. II - Cap. 1: pagg. da 1 a 30; Tit. IV - Cap. 9: pagg. 8 e 15; Indice: pagg. 4 e 5).

3° Aggiornamento dell'11 febbraio 2000: Modifica della normativa sui requisiti patrimoniali di vigilanza (Premessa: pag. 4; Tit. IV - Cap. 1: pagg. da 2 a 25; Tit. IV - Cap. 2: pagg. da 1 a 27; Tit. IV - Cap. 3: pagg. da 1 a 72; Tit. IV - Cap. 5: pagg. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 e 15; Indice: pagg. da 9 a 29).

4° Aggiornamento del 10 agosto 2000: Modifica delle Istruzioni di vigilanza in materia di finanziamenti a medio e a lungo termine alle imprese (Premessa: pag. 4; Tit. IV - Cap. 6: pagg. 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8).

5° Aggiornamento del 29 dicembre 2000: Abrogazione delle Istruzioni di vigilanza in materia di riserva obbligatoria (Indice: pagg. 26, 28 e 29). N.B.: Il Capitolo 3 del Titolo IX è soppresso. La regolamentazione in materia di riserva obbligatoria è confluita nel documento "Strumenti di politica monetaria dell'Eurosistema – Guida per gli operatori", emanato dalla Banca d'Italia nel Dicembre 2000.

6° Aggiornamento del 3 gennaio 2002: Istruzioni di vigilanza per le banche (adeguamento all'euro) (Tit. IV - Cap. 11: pagg. 21 e 23; Tit. V - Cap. 3: pagg. 2 e 3; Tit. V - Cap. 5: pag. 3; Tit. IX - Cap. 1: pagg. 2, 3, 15, 19 e da 22 a 26; Tit. IX - Cap. 2: pagg. 1 e 6; Tit. X - Cap. 1: pagg. da 5 a 7 e 9).

7° Aggiornamento del 5 settembre 2002: Modifica dei prospetti di raccordo in materia di vigilanza prudenziale (Tit. IV - Cap. 6: pagg. 2, 6 e 7; Tit. IV - Cap. 7: pagg. 2, 6, 8, 9 e 10; Tit. IV - Cap. 8: pagg. 5, 10, 11 e da 13 a 18).

8° Aggiornamento del 19 marzo 2003: Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa (Tit. III - Cap. 2: pag. 2; Tit. VIII - Cap. 1: pagg. da 1 a 9; Indice: pagg. 25 e 26).

9° Aggiornamento del 25 luglio 2003: Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (Tit. X - Cap. 1: pagg. da 1 a 34; Indice: pagg. 28 e 29).

10° Aggiornamento del 9 aprile 2004: Introduzione di un capitolo sull'attività di "bancoposta" (Tit. VII - Cap. 4: pagg. da 1 a 6; Indice: pagg. 23 e da 25 a 30). N.B.: con il presente aggiornamento viene inserito un nuovo capitolo (il numero 4) nell'ambito del Titolo VII.

(1) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

TITOLO VI - Capitolo 5: **DELEGATO DELL'ORGANO DI VIGILANZA**

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	1
<i>Sezione II:</i>	DELEGATO DELL'ORGANO DI VIGILANZA PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO E LE BANCHE DI INTERESSE NAZIONALE	2

TITOLO VII
(*BCC, banche estere e bancoposta*)

TITOLO VII - Capitolo 1: **BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO**

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative	2
	3. Definizioni	2
	4. Destinatari della disciplina	3
	5. Responsabili dei procedimenti amministrativi	3
<i>Sezione II:</i>	DENOMINAZIONE — FORMA GIURIDICA — AZIONI — SOCI — COMPETENZA TERRITORIALE	
	1. Denominazione	4
	2. Forma giuridica e azioni	4
	3. Soci	4
	4. Competenza territoriale	5
<i>Sezione III:</i>	OPERATIVITÀ	
	1. Operatività prevalente a favore dei soci	7
	2. Operatività con non soci e fuori della zona di competenza territoriale	7
	3. Attività esercitabili	7
	4. Partecipazioni	8
<i>Sezione IV:</i>	DELEGHE DI POTERI IN MATERIA DI EROGAZIONE DEL CREDITO	9
<i>Sezione V:</i>	DESTINAZIONE DEGLI UTILI	10

<i>Sezione II:</i>	PRIMO INSEDIAMENTO DI SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA	
	1. Condizioni per l'autorizzazione allo stabilimento della prima succursale	4
	2. Programma di attività.....	4
	3. Requisiti di professionalità e di onorabilità dei responsabili della succursale.....	5
	4. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione.....	6
	5. Iscrizione all'albo	8
	6. Primo insediamento di uffici di rappresentanza	8
<i>Sezione III:</i>	SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA DI BANCHE GIÀ INSEDIATE IN ITALIA	
	1. Succursali.....	9
	2. Uffici di rappresentanza	10
<i>Sezione IV:</i>	DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI E CHIUSURA DI SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA.....	11
<i>Sezione V:</i>	PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO.....	12
<i>Sezione VI:</i>	PROCEDURE PER LE SEGNALAZIONI.....	14
<i>Sezione VII:</i>	VIGILANZA	
	1. Disposizioni applicabili.....	15
	ALLEGATO A.....	19
	ALLEGATO B.....	20

TITOLO VII - Capitolo 4: **BANCOPOSTA**

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative.....	1
	3. Definizioni	2
	4. Destinatari della disciplina.....	2
<i>Sezione II:</i>	ATTIVITÀ DI BANCOPOSTA	
	1. Attività di bancomposta	3
	2. La separazione organizzativa e contabile.....	3

Sezione III: VIGILANZA

1. Premessa	5
2. Disposizioni applicabili.....	5

TITOLO VIII
(sanzioni e crisi)

TITOLO VIII - Capitolo 1: SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa	1
2. Fonti normative	2
3. Destinatari della disciplina	3
4. Responsabili dei procedimenti amministrativi	4

Sezione II: PROCEDURA SANZIONATORIA

1. Fasi della procedura	5
2. Esecuzione e impugnativa del provvedimento	8

TITOLO VIII - Capitolo 2: PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa	1
2. Fonti normative	1
3. Destinatari della disciplina	1
4. Responsabili dei procedimenti amministrativi	1

Sezione II: PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

1. Divieto di nuove operazioni	3
2. Ordine di chiusura di succursali	3
3. Disposizioni comuni	3

TITOLO IX
(mercato)

**TITOLO IX - Capitolo 1: EMISSIONE DI VALORI MOBILIARI E OFFERTA IN ITALIA
DI VALORI MOBILIARI ESTERI**

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative	1
	3. Definizioni	2
	4. Destinatari della disciplina	3
	5. Operazioni non assoggettate alla disciplina	4
	6. Operazioni esentate dall'obbligo di comunicazione	4
	7. Responsabili dei procedimenti amministrativi	4
<i>Sezione II:</i>	COMUNICAZIONI	
	1. Soggetti che effettuano la comunicazione	5
	2. Modalità di comunicazione	5
	3. Comunicazioni di tipo cumulativo	6
	4. Comunicazione ordinaria	7
	5. Comunicazione abbreviata	9
<i>Sezione III:</i>	INTERVENTI DELLA BANCA D'ITALIA	
	1. Termini per l'intervento e la richiesta di informazioni integrative	11
	2. Interventi connessi all'ammontare delle operazioni	11
	3. Interventi connessi alle caratteristiche dei titoli	12
<i>Sezione IV:</i>	SEGNALAZIONI CONSUNTIVE	13
Riquadro I	14
Riquadro II	15
ALLEGATO A	17
ALLEGATO B	18
ALLEGATO C	23

ALLEGATO D.....	24
-----------------	----

TITOLO IX - Capitolo 2: RACCOLTA DEL RISPARMIO DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative	2
	3. Definizioni	2
	4. Destinatari della disciplina	4
<i>Sezione II:</i>	RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO	
	1. Premessa	5
	2. Obbligazioni	5
	3. Cambiali finanziarie e certificati di investimento	5
	4. Obblighi di trasparenza	7
<i>Sezione III:</i>	RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO SOCI	
	1. Società diverse dalle cooperative	8
	2. Società cooperative	8
	3. Obblighi di trasparenza	9
<i>Sezione IV:</i>	RACCOLTA NELL'AMBITO DEI GRUPPI DI IMPRESE.....	12
<i>Sezione V:</i>	RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO DIPENDENTI	13
<i>Sezione VI:</i>	DISCIPLINA TRANSITORIA	14
ALLEGATO A.....	15	
ALLEGATO B.....	16	
ALLEGATO C.....	17	

TITOLO X
(varie)

TITOLO X - Capitolo 1: TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative	2
	3. Definizioni	3
	4. Destinatari della disciplina	4
<i>Sezione II:</i>	PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE	
	1. Premessa	5
	2. Avviso	5
	3. Fogli informativi	6
	4. Offerta fuori sede	10
	5. Tecniche di comunicazione a distanza	11
	6. Annunci pubblicitari	11
	7. Informazione precontrattuale	12
	8. Documento di sintesi	12
	9. Indicatore sintetico di costo	13
<i>Sezione III:</i>	CONTRATTI	
	1. Premessa	14
	2. Forma dei contratti	14
	3. Contenuto dei contratti	15
	4. Tecniche di comunicazione a distanza	16
<i>Sezione IV:</i>	COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA	
	1. Premessa	18
	2. Comunicazione delle variazioni contrattuali sfavorevoli alla clientela	18
	3. Comunicazioni periodiche alla clientela	19
	4. Richiesta di documentazione su singole operazioni	20
	5. Tecniche di comunicazione a distanza	21

<i>Sezione V:</i> CONTROLLI	22
ALLEGATO A.....	23
ALLEGATO B.....	30
ALLEGATO C.....	33

TITOLO X - Capitolo 2: PROROGA DEI TERMINI LEGALI O CONVENZIONALI

1. Fonti normative.....	1
2. Destinatari della disciplina.....	1
3. Disciplina.....	1
4. Responsabili dei procedimenti amministrativi.....	2

TITOLO VII

Capitolo 4

BANCOPOSTA

TITOLO VII - Capitolo 4

BANCOPOSTA*SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il Decreto del Presidente della Repubblica 14 Settembre 2001, n. 144, ha disciplinato, in attuazione della delega contenuta nell'art. 40 della legge 23.12.1998, n. 448, i servizi di tipo bancario e finanziario, esercitabili da Poste Italiane S.p.a., che costituiscono le attività di bancoposta.

In particolare, tali attività comprendono: la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma; la prestazione di servizi di pagamento; l'intermediazione in cambi; la promozione e il collocamento di finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari abilitati; la prestazione di alcuni servizi di investimento (negoziato per conto terzi; collocamento e raccolta ordini con esclusione, quindi, della negoziazione per conto proprio e della gestione di patrimoni su base individuale). Il DPR 144/2001 esclude esplicitamente che Poste Italiane S.p.a. possa esercitare l'attività di finanziamento.

Le disposizioni legislative equiparano Poste alle banche sotto il profilo dei controlli, stabilendo che le suddette attività siano esercitabili nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico bancario e del Testo Unico della finanza che regolano l'esercizio delle stesse attività da parte di banche, SIM e altri intermediari vigilati.

Per l'esercizio delle attività di bancoposta, Poste Italiane S.p.a. è tenuta a istituire un sistema contabile separato rispetto alle altre attività e, pertanto, si avvale di strutture autonome (Divisione bancoposta).

Le presenti Istruzioni dettano le norme di vigilanza applicabili a Poste Italiane S.p.a. per l'attività di bancoposta, tenuto conto del quadro normativo di riferimento e delle peculiari caratteristiche di tale istituzione.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dalle seguenti fonti normative:

- art. 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che delega il Governo a emanare provvedimenti disciplinanti i servizi di tipo bancario e finanziario esercitabili da Poste Italiane S.p.a.;
- D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, come modificato dal D.P.R. 28 novembre 2002, n. 298, che disciplina i servizi di tipo bancario e finanziario esercitabili da Poste Italiane;

- artt. 5, 12, da 20 a 23, 24, commi 1 e 2, 25, 26, da 50 a 52, 53, commi 1, 2 e 3, 54, comma 1, da 56 a 58, da 65 a 67, 68, comma 1, 78, da 115 a 120, 121, comma 3, da 127 a 129, 134, 140, da 143 a 145, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico in materia bancaria e creditizia);

e inoltre da:

- direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, mirante ad armonizzare le regole per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;
- d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definisce:

- "*Bancoposta*", la Divisione di Poste Italiane S.p.a. dedicata allo svolgimento delle attività definite dall'art. 2 del D.P.R. 144/2001;
- "*Poste*", la società per azioni Poste Italiane, istituita ai sensi della deliberazione C.I.P.E. del 18 dicembre 1997, come modificata con deliberazione C.I.P.E. del 2 novembre 2000;
- "*conto corrente postale*", il conto corrente aperto presso Poste;
- "*assegno postale*", l'assegno tratto su Poste, così come regolamentato dal D.P.R. 298/2002;
- "*vaglia postale*", lo strumento di trasferimento nazionale e internazionale di fondi emesso da Poste;
- "*bollettino di conto corrente postale*", il modulo utilizzabile per il versamento di fondi su un conto corrente postale;
- "*risparmio postale*", la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano a Poste Italiane S.p.a.

SEZIONE II

ATTIVITÀ DI BANCOPOSTA

1. Attività di bancoposta

Le attività finanziarie svolte da bancoposta sono:

- a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'art. 11, comma 1, del T.U., e attività connesse e strumentali;
- b) raccolta del risparmio postale;
- c) servizi di pagamento, comprese l'emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi di pagamento, di cui all'art. 1, comma 2, lett. f), numeri 4) e 5) del T.U.;
- d) servizio di intermediazione in cambi;
- e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari abilitati;
- f) servizi di investimento e accessori previsti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 5, lett. b) c) ed e) e dall'art. 1, comma 6, lett. a), b), d), e) f) e g), del T.U.F., nonché le attività connesse e strumentali ai servizi di investimento.

Ai sensi dell'art. 2, comma 8, del DPR 144/2001, Poste non può esercitare attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico.

La promozione e il collocamento nei confronti del pubblico di strumenti finanziari e di prodotti finanziari da parte di Poste, presso la propria sede e dipendenze, non costituisce offerta fuori sede ai sensi dell'art. 30 del T.U.F.

Per l'esercizio dell'attività di bancoposta, Poste si avvale di apposite strutture distinte da quelle deputate allo svolgimento delle attività di carattere non finanziario. Inoltre, Poste è tenuta a istituire un sistema di "separazione contabile" separato dell'attività di bancoposta rispetto alle altre attività.

L'obbligo di separazione contabile non si applica alle strutture operative di Poste deputate unicamente al contatto con la clientela.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del DPR 144/2001, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. La separazione organizzativa e contabile

Il d.lgs. 261/99, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 97/67/CE, ha stabilito per Poste un obbligo di separazione contabile. Tale obbligo deriva dalla necessità di quantificare l'onere del "servizio postale universale" (1) in modo da

(1) Il servizio universale comprende:

- la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg.;
- la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg.;
- i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii assicurati.

evitare che la concessione di sussidi statali, previsti solo per tale servizio, possa andare a beneficio di altri servizi.

L'attività di bancoposta deve essere attribuita a strutture distinte da quelle deputate allo svolgimento delle attività di carattere non finanziario. In particolare, le strutture destinate allo svolgimento delle attività di bancoposta dipendono direttamente dal Consiglio di amministrazione o dall'amministratore a ciò delegato.

Il sistema informativo interno di rilevazione separata di bancoposta deve avere un elevato grado di attendibilità, registrare correttamente e con tempestività i fatti di gestione e fornire una rappresentazione fedele della situazione economico-patrimoniale, finanziaria e di rischio. Particolare importanza assume, in questo ambito, l'idoneità delle procedure volte ad assicurare il raccordo tra le evidenze contabili ed extra-contabili, il bilancio d'esercizio e le segnalazioni da rendere alle autorità di vigilanza.

Il sistema informativo-contabile va strutturato tenendo conto dell'esigenza di attuare la separazione organizzativa delle attività di bancoposta rispetto alle altre attività esercitabili da Poste. In particolare, il sistema contabile rileva, coerentemente con i principi della contabilità industriale, i ricavi, i costi e le operazioni imputabili a ciascuna delle attività di bancoposta distintamente da quelli riferibili allo svolgimento delle rimanenti attività non disciplinate dal regolamento.

Il Collegio sindacale di Poste verifica con cadenza almeno semestrale l'adeguatezza dei criteri adottati, il rispetto delle norme e delle presenti Istruzioni e ne dà conto nella relazione al bilancio.

SEZIONE III

VIGILANZA

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del DPR 144/2001, a Poste si applicano le disposizioni attuative delle norme di legge indicate nella Sez. I, par. 2, del presente Capitolo, riferibili all'attività di bancoposta, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti.

In questa Sezione vengono, pertanto, indicate le disposizioni applicabili a Poste con esclusivo riferimento all'attività di bancoposta.

2. Disposizioni applicabili

In relazione alle disposizioni del Testo Unico bancario applicabili e tenuto conto delle specificità operative dell'attività di bancoposta, alla medesima attività si applicano le disposizioni previste per le banche nei Capitoli delle presenti Istruzioni di vigilanza sotto elencati:

- Tit. I, Cap. 4 : Abusivismo (si applica esclusivamente la Sezione III) (1)
- Tit. II, Cap. 1 : Partecipazione al capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo (si applica esclusivamente la Sezione III) (2)
- Tit. II, Cap. 2 : Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti delle banche e delle società finanziarie capogruppo (3)
- Tit. III, Cap. 1 : Modificazione dello statuto e aumenti di capitale (si applica esclusivamente la Sez. II, par. 2) (4)

(1) Poste è tenuta a prestare la propria collaborazione alle Autorità nel contrasto dei fenomeni di abusiva raccolta del risparmio, abusiva attività bancaria e abusiva attività finanziaria, secondo le modalità indicate nel Titolo I, Cap. 4, Sez. III delle presenti Istruzioni.

(2) Ai sensi dell'art. 20 del T.U., si applica a Poste la disciplina inerente agli obblighi di comunicazione riguardanti i partecipanti e gli accordi di voto (cfr. Titolo II, Cap. 1, Sez. III, delle presenti Istruzioni).

Ai sensi dell'art. 25 del T.U., si applica a Poste la disciplina sui requisiti di onorabilità dei partecipanti (cfr. Titolo II, Cap. 1, Sez. III, par. 5.1 delle presenti Istruzioni).

(3) Ai sensi dell'art. 26 del T.U., si applicano a Poste le norme sui requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali (cfr. Titolo II, Cap. 2 delle presenti Istruzioni), nonché quelli di indipendenza richiamati dal citato articolo del T.U., così come modificato dal decreto legislativo 6.2.2004, n. 37. In particolare, i requisiti andranno rispettati da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale di Poste nonché da parte del responsabile della Divisione bancoposta.

(4) Tenuto conto delle modalità organizzative dell'attività di bancoposta, si precisa che Poste è tenuta a comunicare alla Banca d'Italia esclusivamente le modificazioni del proprio statuto che hanno un impatto sull'attività di bancoposta.

- Tit. III, Cap. 4 : Fusioni e scissioni (1)
- Tit. III, Cap. 5 : Cessione di rapporti giuridici a banche (2)
- Tit. IV, Cap. 9 : Partecipazioni delle banche e dei gruppi bancari (3)
- Tit. IV, Cap. 11 : Sistema dei controlli interni e compiti del collegio sindacale
- Tit. IV, Cap. 12 : Interventi di vigilanza della Banca d'Italia
- Tit. V, Cap. 3 : Raccolta in titoli delle banche (4)
- Tit. VI, Cap. 3 : Archivio elettronico degli Organi sociali
- Tit. VI, Cap. 4 : Vigilanza ispettiva
- Tit. VIII, Cap. 1 : Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa
- Tit. VIII, Cap. 2 : Provvedimenti straordinari
- Tit. IX, Cap. 1 : Emissioni e offerte in Italia di valori mobiliari
- Tit. X, Cap. 1 : Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
- Tit. X, Cap. 2 : Proroga dei termini legali e convenzionali

(1) Sono sottoposte ad autorizzazione le operazioni che hanno impatto sull'operatività di bancoposta.

(2) Sono soggette ad autorizzazione le operazioni in cui Poste si rende cessionaria di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco che hanno un impatto sull'operatività di bancoposta. L'autorizzazione deve essere richiesta indipendentemente dal raggiungimento della soglia quantitativa prevista dalla Sez. II, par. 2 del Capitolo in questione.

Sono soggette ad autorizzazione tutte le operazioni della specie in cui Poste cede rapporti giuridici inerenti all'attività di bancoposta.

(3) Sono soggette ad autorizzazione le sole acquisizioni di partecipazioni di controllo in società "finanziarie" — così come definite nella Sez. I, par. 3 del Capitolo in questione — in relazione all'impatto delle operazioni stesse sull'attività di bancoposta.

Non si applica il limite quantitativo generale per gli investimenti in immobili e in partecipazioni previsto dalla Sez. II, par. 1 del Capitolo in questione.

(4) Relativamente alla possibilità di emettere obbligazioni con taglio minimo pari o superiore a 1.000 euro, i requisiti di cui alla Sez. II, par. 1 del suddetto Capitolo si applicano a Poste.